

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

Art. 37 bis Rafforzamento dell'attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole “con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025” sono sostituite con le seguenti “con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e 2025 ed euro 1.500.000 per l'anno 2026, si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di Missione PNRR del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco presso il predetto Ministero di personale non dirigenziale appartenente al Comparto Funzioni Centrali non trova applicazione il limite di cui all'art. 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

